



*Ministro per la Coesione Territoriale
Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica*



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti*



Regione Molise

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Viabilità”

I ATTO INTEGRATIVO

***ASSE II “ACCESSIBILITA’ ” – LINEA DI INTERVENTO II.A –
AZIONE II.A.2***

***VIABILITA’ DI CONVERGENZA REGIONALE ED
INTERREGIONALE***

ARTICOLATO

Roma, 19 dicembre 2013

2

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del

superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, inoltre, il predetto art. 8, in particolare il punto 8.2 "Sistema di gestione e controllo e di verifica" e l'Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l'UVER quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

DATO ATTO che la regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) (Sistema Gestione e Controllo) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 E 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 63 di presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;

VISTA la deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011 con cui la Giunta regionale del Molise, nel prendere atto della decisione del CIPE di cui alla delibera n. 63/2011, ha approvato il Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

DATO ATTO che nel Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise, nell'ambito della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse II "Accessibilità", è prevista l'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale", in coerenza con la priorità 6 del QSN e con la priorità A.1.1 del Piano nazionale per il Sud, da attuarsi mediante Accordo di Programma Quadro (APQ), finalizzata a migliorare la dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il consolidamento e il miglioramento della rete stradale esistente, sia attraverso l'introduzione di nuovi collegamenti viari strategici per il territorio regionale;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41, concernente "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013";

VISTO, in particolare, l'art 3.1 della predetta delibera CIPE n. 41/2012, che dispone che, ai fini dell'attuazione degli interventi, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post;

DATO ATTO che tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 32 del 15 gennaio 2013 con cui sono stati individuati gli enti attuatori e gli stralci esecutivi degli interventi inseriti nell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" -

Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale" del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 362 del 26 luglio 2013, relativa all'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise 2007-2013 in attuazione delle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013;

DATO ATTO che l'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise 2007-2013 non interessa la Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse I "Accessibilità";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Viabilità" sottoscritto in data 30 dicembre 2002 fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS Ente Nazionale per le Strade e la Regione Molise;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", stipulato in data 28 settembre 2012, fra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Molise;

VISTI in particolare:

l'art. 22 - "Durata e modifica dell'Accordo"- secondo il quale *"L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti"*;

l'art. 24 - Ulteriori interventi" secondo il quale *"Con successivi Atti Integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo"*;

VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Prima n.26532/13 del 2 settembre 2013 con cui viene chiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la stipula del I Atto Integrativo all'APQ "Viabilità", stipulato in data 28 settembre 2012;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2013), concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell'articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo";

VISTO il D. M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 210 del 7 agosto 2013;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di

governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l'art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 istitutivo dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO, in particolare, il comma 10 del citato articolo 10 del D.L. D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 per il quale fino alla effettiva operatività dell' "Agenzia", il Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 2 aprile 2009, n. 307, inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2013, n. 501 di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione Generale della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.1, comma 1, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTO in particolare l'art. 1, comma 117 della legge n. 228/2012 che modifica l'art. 16, comma 2 del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la nota n. 37331/13 del 10/12/2013 con cui il Presidente della Regione Molise ha confermato l'esclusione, degli interventi oggetto del presente I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", dal definanziamento in applicazione dell'art.16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135.

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

Tutto ciò premesso

Il

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

Ministro per la Coesione Territoriale

Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale

il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti internazionali

la

Regione Molise

Direzione Generale della Giunta regionale

stipulano il seguente

I ATTO INTEGRATIVO

all'APQ "Viabilità"

stipulato in data 28/9/2012

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 - A. Il "Programma degli interventi cantierabili" (allegato 1) corredato di:
 - 1.a Relazione tecnica;
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Schede di monitoraggio;

1.d Piano finanziario per annualità;

1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo;

B. Le "Schede" riferite agli interventi di cui all'allegato 1 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Atto Integrativo si intende:

- a) per "Accordo principale", l'Accordo di programma quadro "Viabilità" sottoscritto in data 28 settembre 2012 tra il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale e la Regione Molise, al quale si fa riferimento per quanto non esplicitamente richiamato nel presente Atto Integrativo;
- b) per "Atto Integrativo" il presente Atto che integra l' "Accordo principale"
- c) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Atto;
- d) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Atto;
- e) per "Programma di interventi", gli interventi finanziati con il presente Atto;
- f) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- g) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo degli interventi, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione degli stessi fino alla loro completa entrata in esercizio;
- h) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica, per gli interventi, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- i) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Atto dalla Parte da esso rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Atto che, per la Regione, è individuato nel Direttore Generale pro tempore della Giunta regionale, Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- j) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Atto Integrativo" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Atto, che, a seguito delle funzioni attribuite dalla Giunta regionale con DGR n. 621 del 25 novembre 2013, è individuato nel Direttore del Servizio Geologico e Sismico della Direzione Area Quarta;

- k) per "Responsabile dell'Intervento" (RI), il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- l) per "Soggetto Attuatore", il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell'intervento;
- m) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- n) per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa;
- o) per "Scheda SIGECO" la scheda, validata dall'UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente;
- p) per UVER, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e per UVAL l'Unità di Valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico;
- q) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati nel Programma degli interventi corredato dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Come richiamato dall'art. 22 dell'Accordo "principale" le Parti si impegnano, per il presente Atto, ad osservare gli artt. 8 (Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance) e 16 (Sistema di gestione e controllo); l'allegato 1.e al presente Atto riporta la scheda SIGECO aggiornata. Inoltre, per quanto riguarda:
 - ✓ Obblighi delle Parti
 - ✓ Riprogrammazione delle economie
 - ✓ Sistema di indicatori di realizzazione e di risultato
 - ✓ Valutazione in itinere ed ex post
 - ✓ Modalità di monitoraggio in *itinere* ed *ex post*
 - ✓ Attivazione ed esiti delle verifiche
 - ✓ Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento
 - ✓ Modalità di monitoraggio in *itinere* ed *ex post*
 - ✓ Ulteriori interventi
 - ✓ e tutto quanto non è disciplinato dal presente Atto,le Parti fanno riferimento all' "Accordo principale" sottoscritto in data 28 settembre 2012.
3. Le parti concordano nel procedere all'annullamento dell'intervento con codice "MOLVS 1834/25 - Progettazione collegamento esterno " Città di Isernia - Isernia

Castel di Sangro " inserito nell'Accordo di Programma Quadro Viabilità, codice "VS", sottoscritto il 30 dicembre 2002, il cui costo è pari a €. **1.445.228,45** coperto con risorse della Delibera CIPE 142/99 - quota ordinaria - ed al contestuale inserimento dell'intervento stesso nel presente Atto Integrativo con il quale viene disposto l'incremento dell'importo, già assegnato, di ulteriori € **2.400.000,00** assicurato dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 attivate nell'ambito dell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale" del Programma Attuativo Regionale (PAR) - codice identificativo: 2007M0002FA009.

Il suddetto intervento verrà inserito nel presente Atto Integrativo, con il codice MO2M01, mantenendo il medesimo CUP, con valore finanziario complessivo pari ad euro 3.845.228,45.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l'indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione.
2. Nell'allegato 1.a "Relazione tecnica" è riportata la descrizione di ciascun intervento.
3. Nell'allegato 1.b "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento.
4. Nell'allegato 1.c. "Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità", conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Nell'allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità complessivo.
6. Nell'allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di Gestione e controllo.

Articolo 5

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Atto Integrativo ammonta ad **euro 10.665.228,45**, assicurata dalle risorse provenienti dalla Delibera CIPE 142/99 - quota ordinaria- per euro **1.445.228,45** e per i restanti euro **9.220.000,00** dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 attivate nell'ambito dell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale" del Programma Attuativo Regionale (PAR) - codice identificativo: 2007M0002FA009;

1. La Regione garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

2. Il soggetto attuatore garantisce:

- la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità di garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6



Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7 dell' "Accordo principale" e della legge regionale n. 1/2009 e s.m.i.
3. Per la Regione, è individuato nel Direttore Generale pro tempore della Giunta regionale, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Articolo 7

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Atto Integrativo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), a seguito delle funzioni attribuite dalla Giunta regionale con DGR n. 621 del 25 novembre 2013, il Direttore del Servizio Geologico e Sismico della Direzione Area Quarta;
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Atto Integrativo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica-Ministro per la Coesione Territoriale;
 - e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività dell'Atto Integrativo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. Provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale



DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale e Nazionale
Via Venezia 182 - 00187 ROMA

di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;

- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
- i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 9

Interventi in allegato 1- Sanzioni

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Atto. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede allegate sono assunte

come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nel bando di gara e/o negli atti contrattuali con il soggetto affidatario.

2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, qualora ricorra la circostanza, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria degli interventi, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione si impegna ad inserire tali disposizioni nel disciplinare di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall'articolo 18 dell' "Accordo principale".

Articolo 10

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui all'art.18 dell' "Accordo principale".
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 11



Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata dalla competente Direzione Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica –Ministro per la Coesione Territoriale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 12

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Atto Integrativo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 13

Durata e modifica dell'Atto Integrativo

1. Il presente Atto Integrativo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Atto può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto negli Articoli 8 e 16 dell' "Accordo principale".
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Atto, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Atto medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Atto stesso.

Articolo 14


Disposizioni generali e finali




1. Il presente Atto è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Atto stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Atto.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma, 19 dicembre 2013

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ministro per la Coesione Territoriale
Direttore Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
dr. Vincenzo Donato



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direttore Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti
internazionali
dr.ssa Maria Margherita Migliaccio



Regione Molise
Direttore Generale della Giunta regionale
dr. Mauro Pasquale Di Mirco

